MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"***,** convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1 che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [*ex* articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"* e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023–2025"* e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2023, n. 12, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 55, con il quale, al fine di assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la funzionalità della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, vacante dal 31 marzo 2023, è stata conferita al dr. Gennaro Gaddi, dirigente con incarico di direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la delega di firma degli atti necessari, urgenti ed indifferibili, connessi alla gestione delle risorse di cui alla Missione 26.6;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "*Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza*", e, in particolare, l'articolo 5, comma 2-*quater*, il quale dispone che, nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto-legge, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

VISTA la nota dell'INPS prot. n. 72157 del 9 giugno 2022, trasmessa all'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cui l'Istituto previdenziale ha osservato che, nonostante l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2017 degli articoli 8 e 25 della legge n. 223 del 1991 per effetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 71, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le agevolazioni ivi previste continueranno a trovare applicazione, in quanto il rinvio operato agli stessi articoli deve considerarsi tuttora utile ai fini della determinazione dell'entità del beneficio spettante;

VISTA la nota prot. n. 29/5667 del 21 giugno 2022 con cui l'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha condiviso la soluzione interpretativa proposta dall'INPS con la nota richiamata nel precedente capoverso;

PRESO ATTO della nota prot. n. 22706 del 24 ottobre 2023 con cui l'INPS ha chiesto il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2022 per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 347 del 2003, quantificate in € 3.326.146,81 sul capitolo INPS 8E1203719;

PRESO ATTO che, con la medesima nota, l'INPS specifica che, per l'intervento in questione, la richiesta di rimborso si riferisce a prestazioni erogate dall'Istituto previdenziale nel corso dell'anno 2022, facenti riferimento a periodi di competenza precedenti all'anno di consuntivazione;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento in favore dell'INPS dell'importo di € 3.326.146,81, ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 347 del 2003

DECRETA

Articolo 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto l'impegno e il contestuale trasferimento in favore dell'INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale - dell'importo di € 3.326.146,81 (euro

tremilionitrecentoventiseimilacentoquarantasei/81), a totale copertura degli oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale al 31 dicembre 2022, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Articolo 2

1. La spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto grava sul capitolo 2230 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito - sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2011 (PG 04).

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Gennaro Gaddi

GADDI
GENNARO

Firmato digitalmente da GADDI GENNARO
Data: 2023.11.20 09:50:48 +01'00'